

Dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per come novellato dalla legge di bilancio per il 2023 (vedi articoli qui sotto) , saranno applicabili le disposizioni in materia di:

- Sostituzione delle udienze con deposito di note scritte;
 - svolgimento delle udienze mediante collegamento audiovisivo;
 - Giuramento del consulente tecnico (art. 193 c.p.c.);
 - le ulteriori disposizioni sul processo civile telematico.
-
- La disciplina per il collegamento audiovisivo dei dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente sarà applicabile dal 28 febbraio 2023.
-
- **Nei processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici** l'applicazione delle disposizioni sul processo civile telematico sarà subordinata alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero e comunque non oltre il 30 giugno 2023 (art. 35, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
-
- «Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma 5, disp. att., «i **collegamenti da remoto** per lo svolgimento delle udienze» continueranno ad essere regolati «dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020» (art. 35, comma 11, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
-
- L'art. 363-bis c.p.c., (**rinvio pregiudiziale**), sarà applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
-
- Per le **impugnazioni**, la riforma è applicabile per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023, sia per i ricorsi già pendenti, per i quali non sia stata già disposta la trattazione, sia per quelli notificati dopo tale data; dal 1° marzo 2023 sarà applicabile ai nuovi giudizi di appello.
-
- In particolare, ai sensi del comma 4, «le norme dei capi I e II del titolo III» del libro II del codice e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del Codice di procedura civile, «si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023».
-
- La disciplina generale riformata delle impugnazioni, ex artt. da 323 a 338 del codice, la disciplina riformata dell'appello, ex artt. da 339 a 359, e le disposizioni espressamente indicate saranno applicabili ai procedimenti di secondo grado instaurati dal 1° marzo 2023.

- «Le norme del capo III del titolo III» del libro II del codice e quelle del capo IV delle disp. att., «hanno effetto» e «si applicano» ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

- La disciplina riformata del procedimento di legittimità, di cui agli articoli dal 360 a 394 c.p.c. e artt. da 133 a 144-bis disp. att. sarà applicabile ai ricorsi per cassazione notificati dopo il 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

- Sempre dal 1° gennaio 2023, gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c. saranno applicabili ai ricorsi per cassazione già pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza pubblica o l'adunanza camerale (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

- I novellati artt. 475, 478 e 479 c.p.c., si applicheranno agli atti di precetto notificati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

- Il nuovo Capo I bis disp. att. sui «mediatori familiari» ed i novellati artt. 168 e 169-quinquies disp. att., saranno applicabili dal 30 giugno 2023 (art. 35, comma 9, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

- L'applicazione delle disposizioni sull'albo dei consulenti tecnici è subordinata alla emanazione del decreto ministeriale che lo istituisce (art. 35, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

- Ogni altra disposizione della riforma sarà applicabile dal 28 febbraio 2023 «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, novellato dalla legge di bilancio per il 2023).

- Gli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in materia di transito del personale e dei procedimenti innanzi al tribunale delle persone dei minorenni e della famiglia non sono toccati dalla legge di bilancio.

.....

Questa che segue è il testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. che ha anticipato la decorrenza delle modifiche al processo civile:

380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:

« Art. 35. - (Disciplina transitoria) - 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di

procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi

introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020 »;

b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »;

2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l), ».

381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) un mese, per il secondo periodo;

c) quattro mesi, per il terzo periodo.

382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e 381 e' autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.

383. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nel caso di societa' in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».

384. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

385. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.